

Dott. Romualdo Lobina

COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

PARERE CONTABILE

Dott. Romualdo Lobina

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Romualdo Lobina, nato a Cagliari il 25.11.1964, domiciliato in Cagliari Traversa Mandrolisai, 18, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari al n. 266/A, su istanza della Società "Villaservice spa" in relazione ad una motivazione scritta richiesta dal proprio Revisore Contabile, che testualmente riporta:

*La motivazione scritta per il **respingimento della fattura 172/19** del Consorzio industriale di Villacidro, considerato l'obbligo di avere un quadro fedele e corretto del Bilancio, nel rispetto della normativa civilistica e contabile (Principi Contabili), e in mancanza di una ragionevole certezza, visto i contenziosi in essere, dell'iscrizione tra i proventi straordinari di un ricavo di euro 1.219.945,63, che se iscritto cambia profondamente il Bilancio al 31/12/2019 e le operazioni da porre in essere da parte di amministratori e soci enti pubblici, che dovranno comportarsi come previsto dal d.lgs. 175/2016, e dal codice civile, in tema di perdite. L'Oic 11 precisa che un'informazione è considerata "rilevante" quando la sua omissione o la sua erronea indicazione potrebbe, ragionevolmente, influenzare le decisioni prese, sulla base del bilancio della società, dai "destinatari primari dell'informazione del bilancio" stesso.*

Aderendo alla richiesta specifica, il sottoscritto, in premessa, evidenzia che la fattura 172/19, si riferisce **all'esercizio 2018**.

Pertanto, ai sensi dall'articolo 2423-bis, comma 1, del Codice civile che prevede: «*Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data del l'incasso o del pagamento*», appare indispensabile, effettuare delle precisazioni.

Infatti, la mancata emissione o il mancato ricevimento della fattura non deve ostacolare la corretta rilevazione, a bilancio, di ricavi e costi di competenza. È questo quel che si può evincere dall'applicazione di uno dei fondamentali principi di redazione del bilancio, stabiliti dall'articolo 2423-bis, comma 1, del Codice civile.

Il principio contabile nazionale, Oic 11, che si occupa del bilancio di esercizio e, più specificamente, delle sue finalità e dei postulati, chiarisce che i ricavi devono essere riconosciuti, ossia imputati al bilancio per competenza, quando si verificano due condizioni: e il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; e lo scambio è già avvenuto.



Dott. Romualdo Lobina

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

La fattura ricevuta dalla Società Villaservice spa, nell'esercizio 2019, fa pertanto riferimento all'esercizio 2018, esercizio per il quale gli Organi Sociali della Società, hanno già espresso le loro risultanze e valutazioni, con il deposito del Bilancio al 31.12.2018.

Pertanto sia in presenza, che in assenza o ritardo di una fattura, il principio generale della valutazione dei costi e ricavi di un determinato esercizio, è dettato dalla competenza.

Il sottoscritto ritiene inoltre dover analizzare quale sia nel nostro Ordinamento la funzione di una fattura.

La fattura ai fini fiscali, rappresenta la fonte documentale principale per attestare i costi e ricavi di ogni impresa, e quindi, l'imponibile. Inoltre descrive le operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, esenti e non imponibili).

In poche parole, costituisce il documento che serve soprattutto per calcolare il corretto ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base di un determinato imponibile indicato.

Con la recente introduzione della fattura elettronica, sono stati effettuati notevoli passi in avanti per il contrasto all'evasione dell'IVA.

Diversamente però da quanto accade con le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione, il cliente (come la Società Villaservice) che si veda recapitare una fattura elettronica, **emessa correttamente** ai fini dei controlli automatici svolti dal SDI (Sistema di Interscambio) ma errata per qualunque altro motivo, **non può rifiutare la fattura** pervenuta.

Gli articoli da 23 a 26 del DPR 633/72 sanciscono, per i soggetti passivi ai fini IVA, l'obbligo di registrazione di tutti i documenti rilevanti per la liquidazione dell'imposta.

L'obbligo di registrazione dei documenti sorge ogni qual volta gli stessi siano inviati (per le fatture di vendita) o ricevuti (per le fatture di acquisto).

Qualora il documento dovesse risultare sbagliato (ad esempio perché è stata applicata un'aliquota Iva sbagliata o sono state addebitate delle quantità di merce non corrette) sarà comunque *necessario procedere con la registrazione del documento iniziale e la successiva registrazione di una nota di variazione* (nota di credito o di debito) in base al disposto dell'art. 26 DPR 633/72.

Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) viene introdotto con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) lo split payment (scissione, spaccatura del pagamento), e così come riportato all'art.1 comma 629 della suddetta legge, "(...) *l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".

La procedura di incasso dell'Iva in capo al cessionario/committente tramite lo split payment è infatti uno degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dei diversi Stati Membri per contrastare l'evasione in ambito Iva.

Obiettivo quindi dell'introduzione dello split payment nell'ambito delle operazioni svolte nei confronti della PA è quello di contrastare l'evasione fiscale Iva.



Dott. Romualdo Lobina

**COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE**

Il sottoscritto ricorda che sia la Società Villaservice spa, che il Consorzio Industriale di Villacidro, rientrano nel regime di split payment, ragione per la quale ogni singola emissione di fattura comporta una neutralizzazione dell'imposta iva, evitando qualsiasi inadempimento o elusione di detta imposta.

Infine occorre segnalare che l'emissione di una fattura, per quanto autorizzi il creditore a richiedere, in prima battuta, un decreto ingiuntivo, **non ha alcun valore di prova** circa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, dell'esistenza di un debito: si tratta, infatti, di un documento formato unilateralmente dal creditore stesso il quale, se vorrà far valere il proprio diritto, dovrà ricorrere ad altre prove.

Infatti, **il valore di prova della fattura è limitato solo ai casi in cui il debitore non contesti il rapporto sottostante** (il contratto o qualsiasi altro tipo di causa che ha determinato il debito). Invece, se il debitore contesta l'esistenza del debito, la fattura non ha più alcun valore di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.

La Suprema Corte ha ricordato che *"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio"*.

Nella fattispecie:

Sui Fondi di accantonamento per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il CIV, ha richiesto formalmente ulteriori accantonamenti, che la Società Villaservice spa ha fortemente contestato.

Nel corso dell'anno 2019, il CIV ha emesso a carico della Società le relative fatture in addebito.

La Società, Villaservice spa, respingendo l'addebito di tali oneri, ha in prima istanza provveduto a richiedere l'emissione di una specifica nota di accredito.

Considerata l'inerzia del CIV, la Società al termine dell'esercizio 2019, ha provveduto, conformemente alla vigente normativa in materia, ad emettere apposita Nota di Addebito, per respingimento dei costi addebitati.

Secondo la prassi normativa, la fattura che contiene un corrispettivo superiore al dovuto, secondo gli accordi contrattuali, attribuisce al cliente il diritto di chiedere l'emissione di una "nota di credito" e può procedere, in caso di inerzia, con l'emissione di "nota di debito". I casi di respingimento della fattura sono limitati alle ipotesi di incoerenza radicale del documento rispetto all'operazione che esso rappresenta.

Il contenzioso in corso, con le ragioni e motivazioni presentate dalla Società Villaservice spa, fanno emergere palesemente l'incoerenza radicale del documento.



Dott. Romualdo Lobina

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Conclusioni

In conclusione, alla luce di quanto sopraesposto, il respingimento da parte della Società Villaservice della Ft. 172/2019 emessa dal Consorzio Industriale di Villacidro, mediante l'emissione di una "nota di debito" **risulta corretta** poiché:

- La Società Villaservice spa, a prescindere dal ricevimento della fattura, aveva già espresso le proprie valutazioni nell'anno 2018, nella pratica di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018, nel rispetto del principio di competenza stabiliti dall'art. 2423-bis C.C. e Oic 11 ;
- La Società Villaservice spa, riceve una **fattura**:
 - a) Che non ha alcun valore di prova.
 - b) Che costituisce soprattutto il documento per calcolare il corretto ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base di un determinato imponibile indicato.
 - c) Elettronica, che **non può rifiutare la fattura**, diversamente per quanto accade per le Pubbliche Amministrazioni.
 - d) In regime di split payment (entrambi i soggetti), con palese esclusione di appropriazione indebita di Iva.
- Che gli articoli da 23 a 26 del DPR 633/72 sanciscono, per i soggetti passivi ai fini IVA, l'obbligo di registrazione di tutti i documenti rilevanti per la liquidazione dell'imposta.
- Che l'obbligo di registrazione dei documenti sorge ogni qual volta gli stessi siano inviati (per le fatture di vendita) o ricevuti (per le fatture di acquisto).

Considerato:

- 1) che ha contestato l'incoerenza radicale del documento rispetto all'operazione che esso rappresenta;
- 2) che ha richiesto al Consorzio Industriale di Villacidro l'emissione della nota di Variazione;
- 3) che per inerzia da parte Consorzio Industriale di Villacidro, ha provveduto con l'emissione di una Nota di Addebito.
- 4) che nel rispetto della redazione del bilancio non ha effettuato compensazioni tra conti di costo e di ricavo.
- 5) che la fattura ricevuta e contestata è stata contabilizzata tra gli Oneri Straordinari, alla voce "sopravvenienze passive", mentre la nota di debito è stata contabilizzata tra i Proventi Straordinari, alla Voce "sopravvenienze attive".
- 6) Che pertanto nell'esercizio 2019 la Società Villaservice spa, ha adottato contabilmente le procedure consentite, per fatti e valutazioni di competenza dell'esercizio 2018, di cui gli Organi Sociali hanno già espresso la loro posizione, desunta dalla pratica di bilancio chiuso al 31.12.2018, regolarmente depositato.

Cagliari 20 Giugno 2020

Dott. Romualdo Lobina

